

Interrogazione n. 1033

presentata in data 8 giugno 2020

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini

Circoncisione non terapeutica

a risposta orale

Premesso

che la tematica della circoncisione maschile rileva sia a fini igienico sanitari dettati dalla presenza di patologie (fimosi) che ai fini della prevenzione della salute quale dettame religioso nella fede Islamica e in quella Ebraica;

che nella prassi, le ragioni per le quali si circoncide un bambino sono molto spesso legate a motivi religiosi;

che la circoncisione rituale consiste nella circoncisione del prepuzio maschile ed è praticata fin dall'antichità e odiernamente perlopiù presso le popolazioni di fede ebraica e islamica;

Preso atto

che secondo alcuni dati aggiornati al 1° gennaio 2019 e resi noti dalla Fondazione Ismu (Iniziativa e studi sulla multietnicità) che incrocia i dati Istat e Orim (Osservatorio regionale per l'integrazione e la multi etnicità) gli stranieri nelle Marche sono 136.936 e rappresentano il 9% della intera popolazione e tra questi i musulmani sono il 30,7%, circa 42.039; a quest'ultimi si aggiungano i naturalizzati cittadini italiani, gli italiani di fede islamica, gli ebrei italiani e le persone in attesa di riconoscimento dello status di protezione internazionale;

della rilevante fascia di popolazione che ricorre alla pratica della circoncisione e considerato anche la forte rappresentazione della popolazione ebraica ad Ancona, Senigallia ed Urbino;

Verificato

che la programmazione sanitaria nazionale non prevede nei Lea (livelli essenziali di assistenza) la copertura economica della circoncisione rituale ma solo della circoncisione prescritta dai medici per risolvere disturbi anatomici (fimosi);

Considerato

che escludere la circoncisione dai livelli essenziali per motivi religiosi o culturali incoraggia pratiche clandestine e illegali e mette a rischio la salute individuale e quella collettiva, che tale esigenza è diventata attualmente grave emergenza a seguito dell'epidemia che ha colpito il nostro paese e che ha portato alla chiusura totale delle frontiere ed il blocco dei trasporti aerei e marittimi rendendo impossibile poter praticare la circoncisione nei paesi d'origine con conseguente aumento del rischio di pratiche individuali con effetti infausti;

Rilevato

che nelle ultime settimane numerosi familiari e referenti di Associazioni di culto hanno segnalano questa grave emergenza e la necessità di interventi normativi a riguardo;

Tenuto conto

che sono 2-3mila i bambini in Italia che ogni anno vengono sottoposti alla pratica clandestinamente e centinaia quelli che subiscono danni permanenti visto che al momento, tranne qualche

eccezione, la circoncisione per motivi religiosi può essere fatta solo privatamente, al costo insostenibile di migliaia di euro;

che la pratica della circoncisione rituale maschile se non attuata in ambiente ospedaliero e con la dovuta assistenza sanitaria comporta un rischio di morte o di complicanze che richiedono successivi ricorsi a cure ospedaliere che gravano sul Servizio Sanitario nazionale;

che combattere la clandestinità e prevenire danni irreparabili e addirittura la morte di bambini o ragazzi è un fatto di civiltà, di sicurezza e tutela della salute;

Considerato

che la Regione Toscana sin dal 2002 ha inserito gli interventi di circoncisione nei livelli essenziali di assistenza e su richiesta, viene praticata gratuitamente nelle strutture ospedaliere e che dal 2010 al 2018 ha riguardato solo circa 500 bambini e ragazzi, tra l'altro per la maggior parte italiani, con scarsa incidenza sui conti della sanità;

Rilevato infine

che la pratica circoncisoria maschile potrebbe dirsi pienamente conforme al dettato di cui all'art. 30 Cost., che riconosce ai genitori il diritto-dovere di educare la propria prole, e dunque la facoltà di imporre ai figli «una determinata linea educativa di natura religiosa, la quale viene ad affievolirsi soltanto quando i figli medesimi abbiano acquisito una certa maturità e una personale capacità di discernimento»;

che con riguardo a tale ultimo profilo, la stessa dottrina costituzionale aggiunge che, sebbene questa pratica comporti una irreversibile ed indelebile modificazione nell'apparato riproduttivo maschile, cionondimeno, ove sia correttamente effettuata, non comporta, tuttavia, menomazioni ed alterazioni della capacità riproduttiva nell'uomo, rendendo ciò compatibile con la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), con la salvaguardia della dignità umana (art. 2 Cost.) e con la legittima disposizione del proprio corpo a mente dell'art. 5 c.c. 21.

che il Comitato Nazionale per la bioetica, fa notare, inoltre, che la pratica circoncisoria ebraica è ammessa nel nostro ordinamento da alcuni enunciati contenuti nella l. 8 marzo 1989 n. 101, che ha approvato l'intesa firmata tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche del 27 febbraio 1987;

Tutto ciò premesso e rilevato

si INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

se non ritenga opportuno attivarsi per garantire la circoncisione rituale maschile su bambini nati in Italia figli di immigrati regolari residenti in regione che ne facciano richiesta presso strutture sanitarie pubbliche autorizzate, nella considerazione:

- della necessità di una politica regionale che indirizzi le persone a servizi sanitari autorizzati realmente accessibili anche economicamente;
- che escludere la circoncisione dai livelli essenziali per motivi religiosi o culturali incoraggia pratiche clandestine e illegali con conseguente aumento del rischio di pratiche individuali con effetti infausti con rischi per la salute individuale e collettiva.